ORDINE
ARCHITETTI PPC
PROVINCIA DI MODENA

REGOLAMENTO COMMISSIONE COMPENSI

Testo approvato dal Consiglio in data 25/05/2021, pubblicato il 15/06/2021

PREMESSA

Premesso che:

- ai Consigli degli Ordini territoriali compete la tutela e la diffusione dei principi di etica professionale e di garanzia della qualità dei servizi forniti alla collettività dai propri iscritti;
- il rilascio dei pareri sulle controversie professionali e la liquidazione degli onorari e delle spese agli Architetti iscritti all'Albo, sono di competenza del Consiglio dell'Ordine, a norma dell'art. 5 della Legge 24.06.1923 n. 1395.
- sono di esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 13 della Legge 02.03.1949 n. 143, e nei casi di applicazione dell'art. 1 ultimo comma della Circolare Ministero Lavori Pubblici in data 01.12.1969 n. 6679.
- con l'abrogazione delle tariffe professionali (Legge 23/03/2012 n.27 – conversione in Legge DL 1/2012) sono stati aboliti i minimi tariffari, così come riportato nell'art. 9 comma 1. Resta pertanto l'obbligo del professionista a stipulare, in forma scritta, lettera o contratto d'incarico.
- in conformità con il combinato disposto dell'art. 223 c.c. e dell'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge 27/2021 e modificato dall'art. 1 comma 150 della legge 4 agosto 2017 n. 124 il professionista, nel rispetto del principio di trasparenza, deve rendere noto preventivamente per iscritto al Committente la misura di massima del proprio compenso. La misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera, alla complessità dell'incarico e al decoro della professione, garantendo il superiore interesse della qualità della prestazione professionale, e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, nonché tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, correlati o correlabili all'incarico.

- è onere del professionista procurarsi una prova dell'avvenuta consegna del preventivo al committente, al fine di dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di legge
- i rapporti tra professionista e committente devono svolgersi in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza, alla natura fiduciaria del rapporto e agli specifici doveri di informazione provisti dalla legge e dal codice deontologico;
- il Consiglio, ai sensi dell'art. 42 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, per l'emissione dei pareri sulla liquidazione degli onorari e delle spese si avvale di una apposita Commissione con parere consultivo

Tutto ciò premesso, è istituita la Commissione Compensi al fine di esprimere i pareri sulla liquidazione delle competenze professionali degli iscritti all'Albo.

Il presente Regolamento provvede a normare la composizione della Commissione Compensi, le modalità di nomina dei Commissari e quanto altro necessario per il suo funzionamento.

1. TERMINI E DEFINIZIONI

***Committente*:** qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale l'opera e le prestazioni professionali ad essa connesse vengono realizzate

Corrispettivo: somma del compenso per le prestazioni professionali e delle relative spese

Commissione: Commissione Compensi;

Professionista: Architetto iscritto all'albo del proprio ordine di appartenenza;

Richiedente: soggetto che presenta domanda di parere di congruità o opinamento.

2. COMPETENZA TERRITORIALE

Il Consiglio dell'Ordine ha competenza sulle prestazioni degli iscritti al proprio Albo, anche se svolte fuori dalla circoscrizione di competenza territoriale.

Se la parcella riguarda prestazioni di più Architetti riuniti in gruppo anche appartenenti ad Ordini differenti, la richiesta di parere deve essere rivolta all'Ordine di appartenenza del capogruppo o a quello del componente all'uopo espressamente delegato dagli altri professionisti, unitamente alla loro rinunzia alla richiesta di parere per il medesimo incarico ai propri Ordini di appartenenza e di accettazione delle deliberazioni dell'Ordine chiamato ad esprimere parere.

L'Ordine dovrà darne comunicazione agli Ordini interessati in via preventiva, e successivamente trasmettere copia dell'avvenuta liquidazione.

Se gli Architetti sono riuniti in collegio, ciascuno richiederà il parere del proprio Ordine di appartenenza. In tal caso i diversi Ordini dovranno preventivamente consultarsi prima di emettere il proprio parere con lo specifico scopo di conseguire unanimità di giudizio.

Le disposizioni precedenti valgono anche nel caso in cui la prestazione sia stata svolta dall'Architetto in collaborazione con professionisti non soggetti alla medesima tariffa professionale.

3. NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione Compensi è costituita da un numero dispari di Commissari, comunque non inferiore a 3 (cinque) membri e viene nominata dal Consiglio con apposita delibera.

Ai fini della nomina dei componenti il Consiglio comunica agli iscritti modi e termini per avanzare la propria candidatura.

Successivamente il Consiglio procede alla valutazione delle candidature, avendo, dove possibile l'obiettivo di rispettare la parità di genere, ed alla conseguente nomina.

I Commissari sono scelti tra gli iscritti con esperienza e preferibilmente con almeno un componente per ciascun settore. Al momento della nomina tutti i componenti devono obbligatoriamente essere in regola con i contributi di iscrizione all'Ordine, in caso di

morosità, per ricoprire la carica di "*Commissario*" o "*Presidente*" si deve provvedere a regolarizzare la sua posizione.

Almeno uno dei componenti deve essere individuato tra i componenti del Consiglio dell'Ordine.

Il Presidente della Commissione è dai Commissari nominato nella prima seduta, unitamente al Segretario.

La Commissione potrà essere coadiuvata dall'eventuale "*Gruppo aggiunto*" che potrà essere nominato dal Consiglio dell'Ordine con apposito provvedimento.

4. DECADENZA DELLA COMMISSIONE E DEI COMPONENTI

La Commissione Compensi opera per la durata del Consiglio; il suo operato inizia al momento della nomina da parte del Consiglio, sino all'insediamento della Commissione nominata dal nuovo Consiglio.

Il Consiglio dell'Ordine, al fine di garantire il rinnovo dei membri della Commissione, ed al tempo stesso la necessaria continuità, si atterrà per quanto possibile al criterio del rinnovo parziale della Commissione.

I Commissari possono essere riconfermati non oltre che per un mandato ulteriore, salvo comprovata difficoltà al rinnovo. Concluso il secondo mandato potranno ricandidarsi saltando almeno un mandato.

Il Commissario che, per assenza prolungata comprometta il regolare funzionamento dei lavori, viene sostituito, su segnalazione del Presidente della Commissione al Consiglio dell'Ordine.

In caso di cinque assenze ingiustificate il Commissario viene considerato dimissionario e sostituito con le modalità cui sopra.

Il Consiglio può sostituire in ogni momento uno o più membri della Commissione, qualora ostacolino il buon funzionamento della stessa.

5. VALIDITÀ DELLE SEDUTE

La Commissione si riunisce su convocazione del suo Presidente.

Le sedute della Commissione devono considerarsi valide con la maggioranza, nello specifico il Presidente, il Segretario verbalizzante e un commissario. In assenza del Segretario, il Presidente nominerà per l'occasione uno dei membri presenti a redigere il verbale della seduta.

6. COMPITI DELLA COMMISSIONE

La Commissione, nell'ambito dei propri compiti Istituzionali, svolge le seguenti incombenze:

- esprime i pareri da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Ordine;
- propone al Consiglio le opportune iniziative, suggerite da situazioni e rilievi emersi durante l'assolvimento del proprio mandato, in merito a problemi connessi con l'attività professionale ed alle norme deontologiche;
- segnala al Consiglio dell'Ordine ed al Consiglio di Disciplina eventuali situazioni che possono configurare problematiche di natura deontologica;
- assolve altri incarichi indicati dal Consiglio dell'Ordine che abbiano attinenza ai compiti suddetti;
- redige per ogni pratica il verbale contenente gli estremi di approvazione, con le eventuali osservazioni e/o rettifiche proposte.

7. IL PRESIDENTE

Il Presidente della Commissione ha il dovere di:

- convocare, sentito il Segretario, la Commissione;

- trasmettere al Consiglio i pareri espressi formalizzando il dispositivo del compenso da liquidare;
- proporre al Consiglio la sostituzione di membri;
- relazionare al Consiglio su pareri di particolare complessità;
- convocare le parti, qualora necessario;
- controfirmare il registro dei verbali.

8. IL SEGRETARIO

Il Segretario ha il compito di:

- predisporre un elenco delle parcelle;
- tenere aggiornato il registro dei verbali;
- predisporre, per iscritto, la comunicazione da effettuare ai richiedenti con le osservazioni e le rettifiche proposte dalla Commissione;
- convocare, a richiesta della Commissione i colleghi Architetti che hanno presentato richiesta di parere su parcelle, per ulteriori chiarimenti;
- siglare tutta la documentazione esaminata;
- mantenere ordinato l'archivio relativo alla conservazione delle parcelle vidimate.

9. NORME DEONTOLOGICHE

I Commissari sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e di quello professionale ed in particolare non dovranno fornire ad alcune anticipazioni sui lavori della Commissione. Il Commissario che richiede il parere relativo ad una propria parcella si dovrà allontanare dalla seduta; ciò deve risultare nel verbale. Parimenti il Commissario si dovrà allontanare dalla seduta qualora il parere sia relativo alla parcella di un proprio

familiare, o congiunto o ad un collaboratore di studio. Ogni violazione alle norme sopra riportate costituisce mancanza deontologica

10. PARERI

Su richiesta del Professionista, o anche del Committente, il Consiglio dell'Ordine esprime:

a) Parere di Presa Visione (ex parere preventivo). L'attestazione di presa visione viene rilasciata dall'Ordine per prestazioni ancora da svolgere, allo scopo di eliminare futuri contenziosi tra committente e Architetto, o tra professionisti. La presa visione è un documento d'intenti, accompagnato da lettera di incarico o contratto tra chi richiede la prestazione di servizi inerenti all'Architettura e chi li svolge. È un accordo scritto tra le parti al fine di stabilire il compenso spettante al professionista, viste le prestazioni che verranno svolte in relazione all'incarico; esse devono chiaramente descritte nel disciplinare o lettera di incarico. Essendo state abrogate le tariffe professionali la Commissione non entra in merito alla scontistica effettuata dal collega ma si limita a prendere visione dell'accordo pattuito tra le parti al fine di evitare futuri spiacevoli contenziosi. Tale parere non comporta l'emissione di deliberazione liquidatoria redatta dal Consiglio dell'Ordine.

b) Parere di congruità sulla liquidazione a consuntivo (o finale). Ai sensi del punto 3 dell'art. 5 della Legge 24.06.1923 n. 1395, il parere sulla liquidazione viene rilasciato sulla base di un approfondito esame di tutta la documentazione prodotta dal professionista e/o dal Committente e dopo la verifica della rispondenza tra le prestazioni ed oneri esposti in parcella e quelle effettivamente svolte e sostenute, tenendo conto di quanto espresso nella lettera o contratto d'incarico, per lavori privati o secondo quanto stabilito nel disciplinare di incarico per i lavori pubblici. Tale parere comporta l'emissione di deliberazione liquidatoria redatta dal Consiglio dell'Ordine.

c) Il parere di opinamento. Può essere richiesto alla conclusione delle prestazioni professionali. L'esame finale accerta la compatibilità e la rispondenza delle prestazioni in riferimento al disciplinare di incarico ove presente o tramite autocertificazione del richiedente e alla natura e svolgimento dello stesso alla sua definitiva entità e al compenso da liquidarsi.

11. DOMANDA DI PARERE DI CONGRUITÀ, VISTO ED OPINAMENTO

Il parere di congruità può essere richiesto su preventivo di notula, circa la corretta formulazione con riferimento ai presupposti di incarico, che si accettano in ipotesi.

Il parere di visto può essere richiesto durante lo svolgimento della prestazione professionale, con riferimento al compenso da liquidarsi ad un certo punto della prestazione. L'esame ne accerta la compatibilità e rispondenza delle prestazioni, in riferimento al disciplinare e alla natura stessa dello svolgimento dell'incarico, nonché alla sua entità.

Il parere di opinamento deve essere richiesto alla conclusione delle prestazioni professionali. Possono presentare domanda per il rilascio di parere sia il Professionista che ha svolto la prestazione sia il Committente, sia altri aventi titolo. A tal fine il richiedente deve formulare domanda al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Non sono accettate le istanze di parere prive della relativa documentazione.

12. ISTRUZIONE DELLE PRATICHE

La Commissione ricevute le pratiche, ne inizia l'esame sollecito secondo il rigoroso ordine di partecipazione. In caso di particolare complessità, il Presidente della Commissione, ove lo ritenga necessario, può designare un relatore, il quale istruirà la pratica relazionandone alla Commissione nella seduta successiva. Tale procedura sarà comunque riportata sul verbale.

13. CONVOCAZIONI

Il Presidente della Commissione può convocare il professionista che richiede il parere sulla liquidazione, ogni qual volta la Commissione ritenga necessario avere ulteriori chiarimenti relativamente alla corretta formulazione della parcella.

Nel caso di richiesta di parere presentata dal Committente, il Presidente della Commissione ne darà comunicazione al Professionista, affinché abbia modo di precisare o documentare le modalità di svolgimento dell'incarico.

Il Presidente della Commissione, su richiesta del Consiglio o del Presidente dell'Ordine, può infine convocare il Professionista o Committente quando ciò possa consentire una più completa valutazione tecnica della pratica.

Sia il Professionista che il Committente possono richiedere, previa istanza scritta, di essere convocati dalla Commissione.

Nel caso di divergenze tra Professionista e Committente la questione verrà demandata al Consiglio dell'Ordine per l'audizione delle parti.

14. TERMINE DEL PROCEDIMENTO

La procedura per il rilascio del parere, salvo eventuali sospensioni e interruzioni, devono concludersi entro il termine di 60 giorni (naturali e consecutivi) dalla data di presentazione della domanda.

In caso di particolare complessità, il Consiglio si richiesta della Commissione potrà prorogare tale termine.

Il Richiedente, previa comunicazione al Presidente della Commissione, tramite il Segretario di Commissione, può in ogni momento interrompere la procedura rinunciando al pronunciamento dell'Ordine.

15. INCOMPATIBILITÀ

Il Commissario che richieda un opinamento o parere al Consiglio dell'Ordine su una propria parcella ovvero per una per la quale sia risultato collaboratore/tirocinante/consulente o coinvolto in qualunque maniera nell'incarico professionale rispetto il cui compenso la Commissione si trova ad esprimersi, dovrà uscire dalla seduta di commissione durante l'esame della stessa. La sua esclusione temporanea e il motivo dell'uscita dovranno essere riportati sul verbale dal Segretario.

16. DIRITTI DI SEGRETERIA

L'importo e le modalità di pagamento dei diritti di segreteria dovuti per il rilascio del parere, sono determinati con specifica delibera del Consiglio.

17. SPORTELLO SUPPORTO

Il Consiglio dell'Ordine, anche con il coinvolgimento della Commissione Compensi, può istituire uno sportello di supporto ai colleghi per problematiche relative alle parcelle.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Eventuali modifiche o integrazioni al presente regolamento potranno essere adottate con delibera del Consiglio.